Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

La tutela del territorio nell'attuale crisi economica e finanziaria*

A cura del Prof. Paolo Maddalena
Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Libero docente di Istituzioni di diritto romano

Sommario:

1. *Il significato della parola "territorio".*
2. *Insufficienza del principio di "sostenibilità ambientale", per tutelare, oggi, il territorio.*
3. *Squilibri sul piano ambientale e sul piano finanziario, che concorrono entrambi alla distruzione del territorio. Necessità primaria di riportare un equilibro tra la proprietà comune o collettiva di tutti e la proprietà privata dei singoli. L'idiozia delle "privatizzazioni". Necessità di cambiare gli stili di vita. Necessità di tornare alla terra.*
4. *Erroneità del convincimento che vede nella proprietà privata l'unica possibile forma di appartenenza. Precedenza della proprietà comune o collettiva sulla proprietà privata. La conferma nella nostra Costituzione repubblicana.*
5. *L'insidia distruttiva delle "privatizzazioni". La illiceità dei "giudizi dei mercati" e la "nullità per causa illecita" delle transazioni finanziarie speculative. Necessità di depurare i tassi di interessi sui titoli del debito pubblico italiano dai pesi della speculazione e "dall'ansia" dei risparmiatori. Come intervenire attraverso la Banca d'Italia.*

1. *Il significato della parola "territorio".*

La parola territorio, dal latino *terrae torus*, letto di terra, sta a significare quella porzione di terra della quale gli antichi popoli si appropriavano, attraverso la delimitazione di confini. *Fines regere* , tracciare il confine, voleva dire porre la regola (da *regere*) dell'appartenenza ad una comunità umana di una porzione dei terreni allora disponibili, voleva dire, in altri termini, che su quello spazio di terra si instaurava il primo rapporto giuridico di appartenenza comune o collettiva ad un aggregato umano della terra stessa. Attraverso l'appartenenza al *populus* di questo *territorium* veniva in essere la Comunità politica, la C*ivitas*, la quale risultava formata da tre elementi: il popolo, il territorio e le regole che il popolo si dava, cioè, diremmo oggi, l'ordinamento giuridico, che prevedeva anche l'Autorità investita del potere-dovere di pretendere il rispetto delle regole da parte di chiunque. Per molti anni la parola territorio è stata usata per delimitare lo spazio di terra sulla quale si esercitava la sovranità di uno Stato rispetto alla sovranità degli altri Stati, e si è parlato così, non solo di territorio terrestre, ma anche di "mare territoriale".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Dopo l'avvento delle prime crisi ambientali e la nascita della materia del diritto ambientale, la parola territorio si è arricchita di altri significati: può dirsi, in una sola parola, che per territorio in senso ambientale si intende non solo il terreno, ma anche tutto ciò che sta sul terreno, la vegetazione, l'aria, le costruzioni dell'uomo, ecc., per cui tale parola, più che una porzione di terra indica una porzione della biosfera sulla quale si esercita la sovranità di un popolo. Il territorio, in altri termini, diventa una componente essenziale dell'ambiente, poiché il concetto di ambiente, come ha chiarito la Corte costituzionale (Corte costituzionale sentenze n. 378 del 2007 e 104 del 2008), coincide con quello di biosfera. [1]

2. *Insufficienza del principio di "sostenibilità ambientale", per tutelare, oggi, il territorio.*

La tutela ambientale del territorio è stata da sempre l'oggetto di una particolare attenzione da parte del diritto ambientale. Infatti, la devastazione ambientale si è vista soprattutto nella cementificazione del territorio e nella conseguente ed ingente riduzione dei terreni agricoli e forestali (Salvatore Settis, Paesaggio Costituzione cemento, Torino, 2010). E va sottolineato al riguardo che trasformare il terreno agricolo o forestale in suolo edificatorio (costruzione di edifici, strade, industrie, ecc.) vuol dire sottrarre una buona parte della terra alla sua funzione ambientale, che è quella di esser parte di una immensa vita, che implica la dinamica e l'interazione delle varie componenti ambientali. La terra, ridotta a suolo edificatorio, non partecipa più al ciclo della vita universale: vien meno la vegetazione, che assorbe l'anidride carbonica trasformandola in ossigeno, che apporta umidità all'ambiente, che offre cibo agli uomini ed agli animali e così via dicendo. Si riducono, in altri termini, le stesse possibilità di vita per l'uomo. E, se alla cementificazione, si aggiungono gli altri fattori distruttivi, come la continua deforestazione, gli incendi boschivi, gli inquinamenti agricoli ed industriali, che investono la terra, le acque e l'aria, si capisce in quale situazione critica è venuto a trovarsi il territorio.

Finora, la tutela ambientale del territorio si è fondata sul principio della forza rigenerativa della natura e si è parlato di "sostenibilità ambientale", nel senso che potesse pensarsi ad un equilibrio tra "sviluppo e tutela del territorio". Si è ricorso così alle misure preventive della Valutazione di impatto ambientale e della Valutazione ambientale strategica, nonché alle misure repressive del risarcimento del danno ambientale.

[1] C. Schmitt, Il nomos della terra, Milano 1991, 19 s.; U. Vincenti, Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali, Bari 2007, M. Vinci, *Fines regere*, Milano 2006

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

3. *Squilibri sul piano ambientale e sul piano finanziario, che concorrono entrambi alla distruzione del territorio. Necessità primaria di riportare un equilibro tra la proprietà comune o collettiva di tutti e la proprietà privata dei singoli. L'idiozia delle "privatizzazioni". Necessità di cambiare gli stili di vita. Necessità di tornare alla terra.*

Oggi, purtroppo, queste misure non sono più sufficienti, poiché da un lato è stato dimostrato che le forze rigenerative della terra non sono più in grado di soddisfare i bisogni di ossigeno, di acqua e di cibo dei circa sette miliardi di uomini che abitano il pianeta, e d'altro lato si è dovuto constatare la rottura di un altro importante equilibrio, quello tra ricchezza di tutti e ricchezza di pochi, a tutto vantaggio di questi ultimi, con la conseguenza che pochi riescono a soddisfarsi con le risorse ambientali esistenti, quasi sempre abusando di esse, e molti, anzi moltissimi, cadono nell'indigenza e nella miseria. Siamo di fronte a due crisi di dimensioni globali tra loro strettamente legati: la crisi ambientale e la crisi economica e fianziaria.

Si può dire che, oggi, per risolvere la crisi ambientale, e cioè la distruzione delle risorse della terra, occorre innanzitutto risolvere la crisi finanziaria e che è di questa che occorre innanzitutto occuparsi.

Un discorso di questo tipo, come ognuno può capire, deve partire da lontano e deve fondarsi sulla "logica" che, come diceva Galilei, è unica, ed esiste nella mente dell'uomo e nel mondo che ci circonda, sicché noi possiamo conoscere l'universo, poiché esso è "scritto in termini matematici", cioè di pura logica. In altri termini, come si legge nel Libro dei Proverbi, dobbiamo far ricorso alla nostra intelligenza: "la sapienza….dice: abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate dritti per la via dell'intelligenza"[2].

Ed è indubbio che la nostra "intelligenza" ci dice che l'universo è fondato sul principio fondamentale dell'equilibrio. In una realtà nella quale tutto si muove, "tutto scorre", la vita è assicurata solo dall'equilibrio tra le varie forze che si contrastano e che sono capaci di far uscire da questa "dualità" una sola linea comune, quella del progresso, che richiede il passaggio continuo da un equilibrio all'altro. Taluni saggi africani pongono in evidenza che non è possibile camminare senza il contrasto tra un piede che va avanti ed uno che va indietro; ed è proprio così.

Orbene, l'equilibrio che si è rotto non è solo quello tra ambiente e sviluppo, come dimostra l'effetto serra ed i conseguenti, tragici effetti sull'aumento della temperatura ed il moltiplicarsi incessante di tempeste ed uragani di straordinaria potenza, ma anche quello, propedeutico a qualsiasi difesa dell'ambiente, tra proprietà comune o collettiva, e proprietà privata. Anzi si ha l'impressione che nell'immaginario collettivo esista una sola forma di appartenenza, quella della proprietà privata. Ed è questo un errore gravissimo.

Basti pensare che la proprietà comune o collettiva, meglio si direbbe l'appartenenza comune dei beni, ha come suo contenuto un solo potere, quello di godere della cosa in modo da assicurare il pari godimento da parte di tutti ed anche delle future generazioni. Essa, in sostanza, è uno strumento giuridico con il quale si assicura la conservazione del bene per il presente e per il futuro.

[2] Libro dei Proverbi, 9,1-6

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

La proprietà privata, invece, contiene due poteri, quello di "godere in modo pieno ed esclusivo", e quello di "disporre" del bene. Si tratta, come ognun vede, di una forma di appartenenza distruttiva, poiché in quel modo pieno ed esclusivo rientra anche la possibilità di distruggere il bene stesso. Ed è da sottolineare che, in conformità alla cultura borghese, questo tipo di appartenenza è diventato addirittura un "diritto naturale inviolabile", che, come un virus pernicioso, travolge e pone nel dimenticatoio la proprietà comune e collettiva[3], non ostante questa non sia mai sparita dall'orizzonte giuridico degli ordinamenti di tutti gli Stati del mondo.

E purtroppo, oggi, come affermano tutte le statistiche pubblicate al riguardo, la proprietà dei privati, e soprattutto dei privati speculatori, supera di dieci volte il prodotto interno lordo di tutti gli Stati. La conseguenza è che la forza del danaro la fa da padrone e, con i giochi e le speculazioni di borsa, condiziona la stessa vita degli individui e dei popoli, ponendo in pericolo anche la loro indipendenza.

Il territorio, infatti, è diventato facile preda degli speculatori, soprattutto stranieri, ed una volta che questi ultimi hanno acquistato la proprietà privata della maggior parte di un territorio, hanno anche distrutto la Comunità politica della quale quel territorio era una componente necessaria. Oggi intere popolazioni rischiano di diventare comunità di uomini privi di territorio e pertanto non più cittadini di una Comunità politica o Stato, ma succubi e schiavi di chi quel territorio è proprietario privato.

Pertanto, le "privatizzazioni", con le quali si pensa di sanare il deficit pubblico e di ridurre il debito, sono una grande idiozia. Se si vende il capitale, dopo una iniziale e molto limitata porzione di tempo, si torna ad esser poveri come prima, ma questa volta senza più casa, né terreni, cioè senza reali possibilità di vita. Si pensi alla vendita della Costa smeralda all'Aga Kan ed ai Belgi da parte dei proprietari terrieri sardi: ora gli stranieri sono i padroni ed i Sardi, nella migliore delle ipotesi, fanno i camerieri o i servitori dei loro ex acquirenti.

Né si dimentichi che l'accrescimento della ricchezza nelle mani di pochi speculatori privati è una reale insidia per l'ambiente, poiché il proprietario privato, checché se ne dica, perseguirà sempre il suo personale interesse economico e commerciale e non avrà scrupoli nel cedere ad altri o nel distruggere i beni che legittimamente gli appartengono.

Dunque niente privatizzazioni dei beni ambientali, come i terreni, le acque, le spiagge, ecc., e culturali, come i centri storici, i borghi storici abbandonati, le dimore artistiche e storiche in decadenza. I beni ambientali e culturali, come presto vedremo, sono in appartenenza comune e collettiva e non possono essere ceduti a privati: sono beni demaniali inalienabili, inusucapibili ed imprescrittibili. Un imperativo categorico si impone, dunque, agli Stati: bisogna intervenire prima che sia troppo tardi, non solo per evitare le privatizzazioni, ma anche per far in modo che la proprietà dei beni ambientali e culturali torni dalle mani dei privati, nelle mani di tutti.

Ma tutto questo non basta, se si pensa che le risorse della terra sono diventate oramai insufficienti per assicurare ossigeno, acqua e cibo a tutti gli uomini, è indispensabile anche cambiare gli stili di vita.

[3] P. Grossi, Un altro modo di possedere, Milano, 1977

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Occorre destinare le poche ricchezze esistenti a soddisfare i "bisogni primari" dell'uomo e bisogna impedire, nella maniera più assoluta, che beni ambientali vengano distrutti per soddisfare i bisogni secondari dei ricchi speculatori.

Bisogna tornare alla terra. Bisogna abbandonare l'idea che il lavoro provenga solo dall'industria e dalle multinazionali industriali, le quali, nel maggior numero dei casi, distruggono l'ambiente, e poi delocalizzano le loro imprese, lasciando i lavoratori senza lavoro ed in una situazione personale tragica. Afferma il Lutwak [4] "Basta guardare le statistiche per capire quanti operai perdono più del loro posto: essi vedono le loro esperienze di vita ridotte a dei sentimenti di inutilità e di umiliazione, vedono svanire il loro matrimonio, le loro case ipotecate, ecc."

Ci sono molte terre incolte, ci sono molti borghi storici abbandonati, perché non espropriarli e darli in concessione ventennale, rinnovabile, a cooperative di coltivatori diretti, specie se costituite da giovani? Vivere in campagna, oggi, non significa isolarsi. Si possono creare degli insediamenti che prevedano anche centri di studio e di ricerca, specie in agricoltura, e che pongano in primo piano anche l'istruzione ed il progresso culturale degli impiegati in lavori agricoli, agevolando anche i collegamenti tra città e campagna.

4. *Erroneità del convincimento che vede nella proprietà privata l'unica possibile forma di appartenenza. Precedenza della proprietà comune o collettiva. La conferma nella nostra Costituzione repubblicana.*

Sul piano giuridico, occorre superare il convincimento nel quale sono caduti anche illustri giuristi, secondo il quale l'unica forma di appartenenza è quella della proprietà privata e ciò che conta non è l'appartenenza privata, ma la "destinazione" all'uso pubblico dei beni, presupponendo, alla resa dei conti, che ciò che è di tutti è in realtà una *res nullius,* appropriabile da parte dei singoli. Viene spontaneo replicare che è impossibile ed illogico ritenere che il proprietario privato persegua fini di pubblica utilità. Occorre invece affermare che, sin dalle origini della nostra civiltà, prima della proprietà privata è esistita la proprietà comune e collettiva del territorio, e che l'appartenenza collettiva è l'unico strumento per l'uso corretto e la conservazione del territorio, e dei beni ambientali in genere, poiché ciò che è di tutti è necessariamente un bene"fuori commercio".

Ciò fu ben chiaro ai giuristi romani, i quali non ebbero dubbi nell'affermare che la primordiale forma di appartenenza fu quella collettiva e che la proprietà privata sorse solo in un secondo momento, attraverso la "*divisio*" di parte del territorio appartenente a tutto il popolo. Il fatto stesso dell'esistenza di un preciso cerimoniale di origine etrusca per l'attribuzione di terre a privati, conferma questa originaria appartenenza a tutti della terra [5].

Ed i giuristi romani ebbero ben chiara anche un'altra verità, il fatto che ciò che appartiene a tutti, ciò che è "*publicus*", è "*nullius in bonis*", è nel patrimonio di nessun singolo uomo, ma dell'intera comunità, "*universitatis*".

[4] E.N. Luttwak, Le turbo-capitalisme, Paris 1999, p. 11
[5] A. Guarino, Storia del diritto romano, Napoli, m1969, p. 47

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le *res nullius,* in altri termini non costituivano una categoria autonoma, ma erano il rovescio della medaglia dei beni pubblici: ciò che apparteneva a tutti, all'universalità dei cittadini, non poteva essere annoverato nel patrimonio dei singoli. A questo proposito, Gaio è inequivocabile (Gai Inst., 2, 12): "*Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse: ipsius enim universitatis esse creduntur. Privatae sunt quae singulorum hominum sunt*". I beni o appartengono a tutti, o a un singolo uomo: *tertium non datur*. La categoria autonoma delle *res nullius* fu certamente una invenzione postclassica Dunque, il convincimento, ancora esistente in certa dottrina, che la proprietà romana nacque come proprietà individuale è profondamente errato. La prima forma di appartenenza fu quella comune e collettiva e su ciò non possono esserci dubbi[6].

Anche nel medio evo si distinse, come è noto, tra un *dominium eminens* del sovrano ed un *dominium utile* dei singoli, ed è importante rilevare che, oggi, appartenendo la sovranità al popolo, è agevole usare quella distinzione per parlare di una appartenenza dominante del popolo su tutto il territorio ed una appartenenza utile dei proprietari privati.[7]

Lo sconvolgimento è avvenuto con la cultura borghese, la quale, come si è accennato, ha combattuto aspramente la proprietà collettiva ed ha considerato la proprietà privata un diritto naturale e inviolabile del cittadino.

La proprietà comune o collettiva riemerge, tuttavia, nella nostra Costituzione repubblicana. Infatti, nel primo alinea dell'art. 42 Cost. si legge che "la proprietà è pubblica o privata" e nella proprietà "pubblica" non è difficile rinvenire anche quella forma di appartenenza definita "proprietà collettiva". Basti pensare che il successivo comma 2 di detto articolo pone pesanti limiti soltanto alla proprietà privata, affermando che "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti". Ciò significa che la proprietà privata è scorporata dai diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione, e che essa ha il suo fondamento, non nella Costituzione, e cioè nei valori che presiedono alla tutela della persona umana, ma semplicemente nella legge, cioè nella espressione di volontà dell'intero popolo italiano, il quale ha il potere di limitare il proprio "*dominium eminens*" sul territorio concedendo, con chiare limitazioni, una forma di appartenenza ai privati. Ma ciò, è bene sottolinearlo, soltanto al fine di assicurare la funzione sociale e l'accessibilità a tutti della ricchezza in genere, ed in particolare di quella immensa ricchezza costituita dal territorio. Come agevolmente si capisce, questo riferimento alla funzione sociale ed alla accessibilità a tutti non è rivolta anche alla "proprietà pubblica", poiché questa, si tratti di appartenenza all'Ente Stato, si tratti di appartenenza alla collettività, persegue di per sé la "funzione sociale e l'accessibilità a tutti". Ed è agevole notare che questa appartenenza collettiva ha natura originaria, poiché si collega alla nascita stessa della Comunità politica, la quale, come pure si è detto, ha bisogno, per esistere, della concomitante

---

[6] P. Maddalena, I beni comuni nel diritto romano, in www.federalismi.it.

7 M. Esposito, I beni pubblici, Torino, 2008, p. 70 ss.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

presenza di tre elementi: il popolo, il territorio e l'ordinamento giuridico. Il territorio, dunque, appartiene a tutti, non per legge, ma a titolo di sovranità. E' uno dei poteri sovrani che nascono con la nascita della Comunità politica.

Ciò emerge con stupefacente chiarezza nel Regolamento del 1865 per l'esecuzione della legge di contabilità generale dello Stato, nel cui art. 1 si legge che "I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali. Costituiscono il demanio pubblico i beni che sono in potere dello Stato a titolo di sovranità, e formano il patrimonio quelli che allo Stato appartengono a titolo di privata proprietà". Insomma, come dicevano i Romani, i beni, o appartengono a tutti, o appartengono ad un singolo, ed è inutile parlare di cose di nessuno o, peggio, di un patrimonio indisponibile, o di passaggio dal demanio al patrimonio indisponibile, come si legge nel nostro codice civile.

5. *L'insidia distruttiva delle "privatizzazioni". La illiceità dei "giudizi dei mercati" e la "nullità per causa illecita" delle transazioni finanziarie speculative. Necessità di depurare i tassi di interessi dai pesi della speculazione e "dall'ansia" dei risparmiatori. Come intervenire attraverso la Banca d'Italia.*

La tutela del territorio, come sopra si accennava, della cui appartenenza comune, dopo quanto si è appena detto, non dovrebbe essere lecito dubitare, richiede, non solo il divieto di effettuare "privatizzazioni", ma anche un'azione positiva per fare in modo che il troppo facile gioco delle valutazioni di borsa si risolvano, come si sono risolte, in uno inarrestabile strumento di illecito trasferimento della ricchezza prodotta da tutti nella ricchezza privata di pochi speculatori senza scrupoli.

L'ex Ministro Bassanini, nel Corriere della sera del 23 agosto u.s., ha parlato di una "cessione di sovranità" dell'Italia a favore degli speculatori. E' vero. Ma ciò ci impone di verificare se questa cessione, passata inosservata sulla testa degli italiani, sia conforme alla Costituzione, ovvero, come noi riteniamo, poggi su un tragico equivoco, assolutamente contrario ai valori tutelati dalla nostra Costituzione. In effetti, qui si è passati inavvertitamente dalla tutela della persona, garantita dalla vigente Costituzione repubblicana, alla tutela del danaro, che la Costituzione stessa considera uno strumento per lo sviluppo della persona umana e per il progresso materiale e spirituale della società.

In realtà, allo stato della nostra Costituzione, delle Costituzione di tutti gli altri Paesi europei, dei Trattati sulla comunità europea e dei trattati sull'Unione europea, questa indebita invasione dei mercati deve considerarsi illecita, in quanto contraria al tenore ed alla qualità della vita dei popoli della comunità, nonché alla solidarietà tra gli Stati membri.

In particolare, stando soltanto a quanto prescrive la nostra Costituzione, la ricchezza degli speculatori può avere effetti giuridici in Italia soltanto per la sua "funzione sociale", mentre essa viene usata dagli speculatori, per una funzione chiaramente "asociale". Ciò comporta che le transazioni finanziarie di cui si tratta, e quindi i cosiddetti "giudizi dei mercati sono nulli, per illiceità della causa", in quanto l'ordinamento giuridico non può dare tutela giuridica a negozi che mirano a distruggere le imprese che si trovino in difficoltà passeggere, ovvero interi popoli, il cui debito pubblico è molto alto, come è nel caso dell'Italia.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Si deve anche aggiungere che il comportamento di taluni soggetti dell'Unione Europea, e di taluni Stati membri, come la Germania, contrastano violentemente con l'art. 11 della Costituzione, secondo il quale "le limitazioni di sovranità sono consentite in condizione di parità con gli altri Stati"[8]. Ciò vuol dire che sono costituzionalmente illegittime, e non possono essere eseguite essendo contrarie "ai contro limiti della Costituzione", la cosiddette "prescrizioni" dell'Unione Europea in materie non "comunitarizzate". Tali prescrizioni, in effetti, comportano altre "cessioni di sovranità", al di fuori di assunzioni di responsabilità comuni a tutti partecipanti all'Unione europea.

Se ciò è esatto, ne consegue che l'Italia non è affatto tenuta a seguire i "giudizi dei mercati". Al loro posto, si dovrebbe prevedere la pubblicazione di un Bolletino della Banca d'Italia, Autorità indipendente in questo campo, che precisi quale debba essere la valutazione reale dei nostri titoli di stato e del conseguente *spead* rispetto agli altri Stati, depurando questi indicatori dell'aumento di interessi dovuti alla speculazione finanziaria, oppure "all'ansia" degli investitori, che vogliono essere sicuri per la sorte dei loro risparmi. Soltanto una soluzione di questo genere ci si potrebbe salvare dalla fine sicura alla quale ci spingono i mercati, imponendoci pareggi di bilancio e riduzioni del debito, assolutamente irraggiungibili, poiché ad ogni rastrellamento di ricchezza a questi fini, produce necessariamente recessione ed allontana sempre più il perseguimento dei fini che si volevano raggiungere.

Ciò che deve fare l'Italia sono grandi opere per ristabilire l'equilibrio idrogeologico e risanare l'ambiente, nonché per il recupero dei beni artistici e storici. In tal modo, si rimette anche in moto l'economia e diventa possibile raggiungere il pareggio del bilancio e la riduzione del debito pubblico.

Insomma, come si diceva, bisogna ritornare alla terra, e quindi alla difesa del territorio, cambiando gli stili di vita e mettendo al posto del danaro e dei mercati i valori supremi del rispetto del territorio e dell'ambiente ed il rispetto della dignità umana.

Paolo Maddalena

Pubblicato 11 novembre 2012

*Intervento svolto al Convegno sul tema "Il primato della pianificazione e il territorio come bene comune", tenutosi a Napoli, nell'ambito delle iniziative del World Urban Forum, presso la Mostra d'Oltremare, il 3 settembre 2012.

[8] G. Virga, Il futuro della democrazia ai tempi della crisi, in www.lexitalia.it

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)